



**COMUNE DI MONTEMURLO**  
**PROVINCIA DI PRATO**

**AREA SEGRETERIA GENERALE**  
**SERVIZIO RISORSE UMANE**

**DETERMINAZIONE 809**  
**Del 23/12/2020**

**OGGETTO:**  
**Costituzione fondo personale dirigente - annualità 2020.**

---

FIRMATO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA AQUINO VERA

## DETERMINAZIONE NR. 809 DEL 23/12/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Claudia Ciardi attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato:

### **IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA GENERALE**

Richiamati la deliberazione della Giunta Comunale n. 8/2015, ad oggetto “ Struttura gestionale comunale – Assetto organizzativo a valere per il mandato 2014/2019 – Provvedimenti”, ed il conseguente Decreto Sindacale n. 8/2015, con i quali, fra l'altro, si conferisce incarico al Segretario Generale in ordine all'esercizio di ogni responsabilità dirigenziale relativa ai servizi:

- risorse umane;
- risorse finanziarie;
- affari generali;
- contracting e contenzioso;
- servizi demografici e C.E.D.;

Ritenuta la competenza del Responsabile dell'Area Segreteria Generale, nominato con decreto sindacale n. 17 del 30.12.2019, con il quale sono state attribuite alla Dott.ssa Vera Aquino, Segretario Generale, le funzioni e le responsabilità proprie dirigenziali di cui all'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, nei limiti della propria competenza;

Vista la determinazione n. 326 del 16/05/2019 con la quale il Segretario Generale conferisce la Posizione Organizzativa Servizio Risorse Umane per il periodo dal 21/05/2019 al 31/12/2019 alla Dr.ssa Claudia Ciardi e la successiva determinazione n. 514 del 30/09/2020 con la quale proroga la stessa P.O. fino al 31/12/2020;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 12/CC del 31/03/2020 è stato approvato "DUP 2020-2022 definitivo";
- con deliberazione n. 13/CC del 31/03/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022";
- con deliberazione n.132/GC del 05/08/2020 è stato approvato il PEG/PDO anno 2020 parte descrittiva e finanziaria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la determinazione n. 882 del 20/12/2019 di costituzione del fondo delle risorse decentrate per i dirigenti anno 2019, non certificato da parte del Collegio dei revisori (verbale n. 24/2019);

Rilevata quindi la necessità di procedere alla ricostruzione e revisione dei fondi dirigenti degli anni 2010-2019;

Considerata la determinazione n. 661 del 18/11/2020, avente ad oggetto: “Determinazione in via ricognitoria del fondo per la produttività del personale comunale dirigente per gli anni 2010-2019”,

## DETERMINAZIONE NR. 809 DEL 23/12/2020

che ha ricostruito e approvato i fondi 2010-2019 per il personale dirigenziale, evidenziando come non sia necessario procedere a recuperi per eventuale errata quantificazione;

Considerato il parere favorevole del Collegio dei Revisori con verbale n. 59 del 23/11/2020, alla determinazione di costituzione del fondo dirigenti per il 2019;

Vista la deliberazione n. 175/GC del 29/12/2015, avente ad oggetto “Incarichi di vertice dell'amministrazione comunale. Provvedimenti per la determinazione dell'indennità di posizione.”, con la quale è stata determinata la quantificazione dell'indennità di posizione e di risultato, tra le altre, della posizione dirigenziale;

Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 21/03/2015, nella quale la dotazione organica prevede n. 1 Dirigente e che il posto è ricoperto con articolo 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

Considerato che è necessario quantificare e formalizzare la costituzione e l'utilizzo dei fondi contrattuali per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Comune di Montemurlo per l'anno 2020 di cui agli artt. 54 comma 4 e 56 del CCNL 17.12.2020;

Rilevato che il nuovo CCNL è stato firmato molto recentemente e che gli istituti di carattere economico e giuridico devono essere applicati entro 30 giorni dalla stipulazione del nuovo contratto, ai sensi dell'art. 2 comma 3 CCNL 2016-2018;

Considerati:

- i seguenti artt. dei CC.CC.NN.LL. – Area Dirigenza – comparto Regioni ed EE.LL., relativi alla disciplina della costituzione delle risorse decentrate:
  - Art. 54, comma 4, 5 e 6 e art. 56 del CCNL 17/12/2020, secondo il quale andranno adeguate le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato;
  - Art. 1, comma 3, del CCNL 12.02.2002 (biennio economico 2000-2001); Art. 23, commi 1, 3 e 4 del CCNL 22.02.2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002 – 2003);
  - Art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14.05.2007 (biennio economico 2004 – 2005);
  - Art. 16, commi 1 e 4, del CCNL 22.02.2010 (quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007); Art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 03.08.2010 (biennio economico 2008 – 2009);
- gli artt. 27, comma 1 e 5 come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22.02.2006 e 29 del CCNL Area Dirigenti sottoscritto il 23.12.1999 che definiscono i criteri ed i parametri rispettivamente per la retribuzione di Posizione e di Risultato delle figure Dirigenziali;
- che dette risorse, destinate al finanziamento degli istituti sopra citati, devono essere annualmente determinate dagli Enti, secondo le modalità definite dall'art. 26 del CCNL medesimo;

Premesso che:

- l'art. 39 del CCNL 10.4.1996 per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto “Regioni-Autonomie locali” prevede la costituzione di un fondo per la retribuzione di posizione al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità;
- l'art. 43 del CCNL 10.4.1996 che prevede la costituzione di un fondo destinato a stabilire una componente retributiva di risultato finalizzata ad istituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;

## DETERMINAZIONE NR. 809 DEL 23/12/2020

- risulta importante richiamare l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;

Restano invece invariate:

- la valenza temporanea del vincolo;
- le modalità di determinazione della costituzione del fondo, in attesa del nuovo contratto collettivo nazionale;
- le componenti *“incluse”* ed *“escluse”* dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016, nonché da giurisprudenza contabile pronunciata nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 ed ex art. 1, comma 236, L. n. 208/2015;
- rispetto alla successiva destinazione del fondo, è importante evidenziare che l'art. 23, comma 3, del D.lgs. n. 75/2017 prevede che, fermo restando il limite delle risorse complessive rispetto al 2016, come previsto dal precedente comma 2, è possibile destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;
- le voci *“escluse”* dai vincoli non riconducibili all'interno dei nuovi limiti imposti della novella normativa dell'art. 23 del D.lgs. 25/05/2017 n. 75, in coerenza con le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 19/2017 sono: le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, le economie del fondo anno precedente, le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente, i compensi legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con rimborso delle spese legali dalla parte soccombente, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo;

Considerato che:

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per la quale è comunque prevista l'informazione ai soggetti sindacali;
- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15;*
- la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art.1, comma

## DETERMINAZIONE NR. 809 DEL 23/12/2020

557, modificato dall'art.3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010, disciplinava il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

- dai dati della serie storica della spesa del personale risultante dall'esame dei rendiconti adottati, emerge il rispetto del disposto dell'art. 16 del D.L. n. 113 del 24.06.2016, e cioè il vincolo di contenimento della spesa di personale rispetto al corrispondente valore medio del medesimo triennio 2011/2013;

Considerato che:

- le risorse che hanno carattere di certezza e stabilità e costituiscono la parte del Fondo la cui quantificazione non è soggetta a decisioni derivanti dal rispetto di parametri normativi e/o contrattuali ovvero dalla volontà dell'amministrazione, ma è obbligatoria e vincolata per contratto, saranno adeguate al nuovo CCNL recentemente firmato (17/12/2020) con provvedimento successivo;
- le provvidenze economiche a favore dei dirigenti relative all'indennità di posizione sono assegnate mensilmente e quelle di risultato decorreranno, dopo opportuna valutazione del Nucleo di Valutazione alla fine dell'anno di competenza e rientrano comunque tra le somme preventivate e accantonate per il fondo per le risorse decentrate;

Richiamata quindi la determinazione n. 661/2020 di costituzione del fondo risorse decentrate posizioni dirigenziali per l'anno 2019, e considerato che non sono intervenute cessazioni o modifiche di tipo organizzativo nel corso dell'anno corrente;

Ritenuto, quindi, di dovere procedere alla quantificazione per l'anno 2020 del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti, riservandosi di adeguarlo ai sensi del nuovo CCNL 2016-2018, firmato in data 17/12/2020;

Ritenuto di costituire il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti per l'anno 2020 pari a € 25.350,00 (parte stabile e parte variabile) come prospetto allegato A);

Visto l'art. 151 comma 4 T.U.E..L,

Attestato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 488/1999, art. 26, comma 3, per l'intero procedimento;

Attestata, inoltre, la regolarità del presente atto in ordine all'aspetto tecnico, e la regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

### DETERMINA

1) Di costituire, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2020, il fondo destinato alla remunerazione della Retribuzione di Posizione e di Risultato della Dirigenza ai sensi del CCNL 2016-2018 Area Funzioni Locali del 17/12/2020, come risulta in allegato, riservandosi successivamente gli adeguamenti e le integrazioni nei tempi previsti dal nuovo contratto;

DETERMINAZIONE NR. 809 DEL 23/12/2020

- 2) Di prendere atto che la spesa di cui al punto 1 trova copertura nel capitolo di spesa 795 “Assistenza scolastica: retribuzioni dirigente a tempo determinato”, iscritto nel Bilancio di Previsione 2020/2022;
- 3) Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- 4) di trasmettere la presente al Collegio dei Revisori dei conti, ai fini della certificazione di competenza;

## FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2020

Risorse per il finanziamento del fondo	
DESCRIZIONE	IMPORTI EURO
<b>CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.a:</b> importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL 10.4.1996 e del CCNL del 27.02.1997	<b>25.995,26</b>
<b>CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.b:</b> le somme derivanti dalla attuazione dell'art.43 della legge 449/1997 (Sponsorizzazioni)	-
<b>CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.c:</b> i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n.29/1993 certificato dal N.D.V.	-
<b>CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.d:</b> importo pari all'1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000	-
<b>CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.e:</b> - le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza: - art. 18 della L. 109/1994 (incentivi progettazione), ICI etc.	-
<b>CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.f :</b> le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	-
<b>CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.g:</b> l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art.35, comma 1, lett. b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.19	<b>2.712,45</b>
<b>CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.i:</b> le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32 (Omnicomprendività)	-
<b>CCNL 23/12/99 art.26,comma 2:</b> integrazione sino ad un massimo dell'1,2% monte salari della dirigenza per l'anno 1997	<b>649,97</b>
<b>CCNL 23/12/99 art.26,comma 3:</b> attivazione nuovi servizi con ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza	-
<b>CCNL 23/12/99 art.26,comma 4</b>	-
<b>CCNL 23/12/99 art.26,comma 5:</b> Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo dei finanziamenti a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli i	-

<p><b>CCNL 22/02/06 art. 23 comma 1:</b>  Il valore economico della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali previste dall'ordinamento dei singoli enti, nell'importo annuo per tredici mensilità vigente alla data dell'1.1.2002 e secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo di 520,00 euro, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità. Conseguentemente le risorse dedicate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 26 del CCNL del 23.12.1999 sono incrementate, <b>dall'anno 2002</b>, del corrispondente importo annuo complessivo.</p>	<b>1.040,00</b>
<p><b>CCNL 22/02/06 art. 23 comma 3:</b>  A decorrere dall'1.1.2003 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari al 1,66% del monte salari dell'anno 2001, per la quota relativa ai dirigenti</p>	<b>1.914,39</b>
<p><b>CCNL 14/05/07 art. 4, comma 1</b> <span style="float: right;">Il valore</span>  economico della retribuzione di tutte le posizioni <b>dirigenziali ricoperte</b> in data 1.1.2005, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità: b) € 1144,00 all'1.1.2005, che comprendono ed assorbono il precedente incremento. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2005, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.</p>	<b>1.144,00</b>
<p><b>CCNL 14/05/07 art. 4, comma 4</b> <span style="float: right;">A</span>  decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un importo pari allo 0,89 % del monte salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti.</p>	<b>617,35</b>
<p><b>CCNL 22/02/2010 art. 16 c.1</b>  # Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2007, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2007, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.</p>	<b>1.913,60</b>
<p><b>CCNL 22/02/2010 art. 16 c.4</b>  con decorrenza dal 31.12.2007 nella misura dell'1,78 del monte salari relativo alla dirigenza dell'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento</p>	<b>3.061,97</b>



<p><b>CCNL 3.08.2010 Art. 5 C.1</b></p> <p>1. Il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data dell'1.1.2009, di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00. Conseguentemente, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono incrementate, per l'anno 2009, in misura corrispondente agli incrementi di retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.</p> <p>2. Gli enti, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dall'1.1.2009, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 1.</p>	<b>2.444,00</b>
<p><b>CCNL 3.08.2010 Art. 5 COMMA 4</b></p> <p>Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate, con decorrenza dall'1.1.2009, nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007.</p>	<b>2.262,90</b>
<p><b>Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente</b></p>	
<p><b>DECURTAZIONE ESTERNALIZZAZIONE DIRIGENTE FARMACIA</b></p>	<b>10.485,65</b>
<p><b>CCNL 12/02/2002 art. 1 comma 3, lett.e:</b>  <u>importo di € 3.356,97 derivante da una corrispondente</u>  <u>riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad</u>  <u>ogni funzione dirigenziale</u></p>	<b>6.713,94</b>
<p style="text-align: center;"><b>TOTALE</b></p>	<b>26.556,30</b>

<p style="text-align: center;"><b>DECURTAZIONE PERMANENTE 2014</b></p>	<b>1.206,30</b>
<p style="text-align: center;"><b>DECURTAZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2015</b></p>	-
<p style="text-align: center;"><b>DECURTAZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE</b></p>	<b>25350</b>



**FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL  
PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2020**

<b>Utilizzo del Fondo</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI UTILIZZO EURO</b>
<b>CCNL 23/12/99 art. 27:</b> retribuzione di posizione	<b>19.500,00</b>
<b>CCNL 23/12/99 art. 28:</b> retribuzione di risultato	<b>5.850,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>25.350,00</b>
<b>ECONOMIE DELL'ANNO</b>	<b>1.206,30</b>

-





